

DIRETTIVA 2002/23/CE DELLA COMMISSIONE**del 26 febbraio 2002**

recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/57/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/57/CE, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/5/CE della Commissione ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/103/CE ⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) Le nuove sostanze attive flupirsulfuron metile, pimetozina, azossistrobina e kresoxym metile (le sostanze attive in questione) sono state iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, rispettivamente dalle direttive 2001/49/CE ⁽⁸⁾, 2001/87/CE ⁽⁹⁾, 98/47/CE ⁽¹⁰⁾ e 1999/1/CE ⁽¹¹⁾ della Commissione per l'utilizzazione, rispettivamente, come erbicida sui cereali, come insetticida su cereali, frutta, ortaggi, leguminose, semi oleosi e luppolo, come fungicida senza usi specificati e come fungicida su cereali, pomacee e viti.
- (2) L'inclusione delle sostanze attive suddette nell'allegato I è stata effettuata in base alla valutazione dei dati presentati riguardanti le utilizzazioni proposte. Alcuni Stati membri hanno trasmesso informazioni relative a queste utilizzazioni, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE. Le informazioni disponibili sono state riesaminate e risultano sufficienti

per autorizzare la fissazione di alcune quantità massime di residui.

- (3) In mancanza di quantità massime di residui comunitarie o provvisorie, gli Stati membri stabiliscono provvisoriamente una quantità massima di residui nazionale, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE, in attesa che i prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze attive possano essere autorizzati.
- (4) Con riguardo all'iscrizione delle sostanze attive in questione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, le relative valutazioni scientifiche e tecniche sono state portate a termine sotto forma di rapporti di riesame della Commissione, rispettivamente il 16 ottobre 1998 per il kresoxym metile, il 27 aprile 2001 per il flupirsulfuron metile, il 22 aprile 1998 per l'azossistrobina e il 27 luglio 2001 per la pimetozina. In tali rapporti di riesame la dose giornaliera accettabile (ADI) per il kresoxym metile è stata fissata a 0,4 mg/kg di peso corporeo/giorno, per il flupirsulfuron metile a 0,035 mg/kg di peso corporeo/giorno, per l'azossistrobina a 0,1 mg/kg di peso corporeo/giorno e per la pimetozina a 0,03 mg/kg di peso corporeo/giorno. L'esposizione vita natural durante dei consumatori di prodotti alimentari trattati con le sostanze attive in questione è stata stimata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità ⁽¹²⁾ e del parere del comitato scientifico per i vegetali ⁽¹³⁾ sulla metodologia utilizzata. Si è calcolato che le quantità massime di residui proposte di conseguenza non danno luogo al superamento di tali ADI.
- (5) Nel corso delle valutazioni e delle discussioni precedenti l'iscrizione del flupirsulfuron metile, dell'azossistrobina e del kresoxym metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE non sono stati rilevati effetti tossici acuti che imponessero la fissazione di una dose di riferimento acuta. La dose di riferimento acuta per la pimetozina è stata fissata a 0,1 mg/kg di peso corporeo/giorno. In base alla valutazione dell'esposizione, le quantità massime di residui proposte non comportano un'esposizione acuta inaccettabile dei consumatori.

⁽¹⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.

⁽⁵⁾ GU L 34 del 5.2.2002, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 304 del 21.11.2001, pag. 14.

⁽⁸⁾ GU L 176 del 29.6.2001, pag. 61.

⁽⁹⁾ GU L 276 del 19.10.2001, pag. 17.

⁽¹⁰⁾ GU L 191 del 7.7.1998, pag. 50.

⁽¹¹⁾ GU L 21 del 28.1.1999, pag. 21.

⁽¹²⁾ Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta); a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

⁽¹³⁾ Parere del comitato scientifico per i vegetali su aspetti connessi con la modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, espresso il 14 luglio 1998 (http://europa.eu.int/comm/dg24/health/sc/scp/0ut21_en.html).

(6) Per un'adeguata tutela del consumatore contro l'esposizione ai residui presenti in o su prodotti per i quali non è stata concessa alcuna autorizzazione, è prudente fissare quantità massime di residui provvisorie al livello minimo di determinazione analitica per tutti i prodotti contemplati dalle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. La fissazione di tali quantità massime di residui provvisorie a livello comunitario non esclude che gli Stati membri possano stabilire quantità massime di residui provvisorie per il flupirsulfuron metile, la pime-trozina, l'azossistrobina e il kresoxym metile in conformità con l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e con l'allegato VI della medesima. Un periodo di quattro anni è considerato sufficiente per consentire la maggior parte degli altri usi delle sostanze attive in questione. Le suddette quantità massime di residui provvisorie dovrebbero quindi diventare definitive.

(7) La Comunità ha notificato all'Organizzazione mondiale del commercio il progetto di direttiva della Commissione e ha tenuto conto delle osservazioni ricevute al momento della stesura definitiva della direttiva. La Commissione potrà prendere in esame quantità massime di residui per combinazioni specifiche di antiparassitari/culture sulla base dei dati attendibili presentati.

(8) Si è tenuto conto del parere del comitato scientifico per i vegetali, in particolare del parere e delle raccomandazioni concernenti la tutela dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari.

(9) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE sono aggiunte le seguenti quantità massime di residui di antiparassitari:

Residui di antiparassitari	Quantità massima (mg/kg)
Flupirsulfuron metile	0,02 (*) (P) Cereali
Pimetrozina	0,02 (*) (P) Cereali

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(P) Indica la quantità massima di residui provvisoria. Per i prodotti agricoli elencati nell'allegato II della direttiva 86/362/CEE, dove le quantità di residui per il flupirsulfuron metile e la pimetrozina sono designate con la lettera «(P)», ciò significa che esse sono provvisorie ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.

Entro il 1° dicembre 2005, le quantità massime di residui per il flupirsulfuron metile e la pimetrozina cessano di essere provvisorie e diventano definitive ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 86/362/CEE.

Articolo 2

Nell'allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE sono aggiunte le seguenti quantità massime di residui di antiparassitari:

Residui di antiparassitari	Quantità massime (mg/kg)		
	Di carni, inclusi il grasso, preparazioni a base di carne, frattaglie e grassi animali elencati nell'allegato I, di cui ai codici NC 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 e 1602	Per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0401, 0402, 0405 00 e 0406 dell'allegato I	Di uova fresche in guscio, uova di volatili e tuorli d'uovo di cui ai codici NC 0407 00 e 0408 dell'allegato I
Pimetrozina	0,01 (*) (P)	0,01 (*) (P)	0,01 (*) (P)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(P) Indica la quantità massima di residui provvisoria. Per i prodotti agricoli elencati nell'allegato II della direttiva 86/363/CEE, dove le quantità massime di residui per la pimetrozina sono designate con la lettera «(P)», ciò significa che esse sono provvisorie ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.

Entro il 1° dicembre 2005, le quantità massime di residui per la pimetrozina cessano di essere provvisorie e diventano definitive ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 86/363/CEE.

Articolo 3

Nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE sono aggiunte le quantità massime di residui per il flupirsulfuron metile e la pimetrozina indicate nell'allegato della presente direttiva. Nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE le quantità massime di residui per l'azossistrobina sono sostituite da quelle indicate nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 4

Nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE, la quantità massima di residui provvisoria per il kresoxym metile è portata a 0,2 mg/kg ^(p) per le fragole. ^(p) indica la quantità massima di residui provvisoria.

La quantità massima di residui provvisoria per il kresoxym metile diventa definitiva con effetto dal 19 ottobre 2004.

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 agosto 2002. Esse ne informano immediatamente la Commissione.
2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° settembre 2002.
3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Flupirsulfuron metile	Azossistrobina	Pimetrozina
1. Frutta fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio	0,02 (p) (*)		
i) AGRUMI		1 (p)	0,3 (p)
Pompelmi			
Limoni			
Limette			
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)			
Arance			
Pomeli			
Altri			
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)		0,1 (p) (*)	0,02 (p) (*)
Mandorle			
Noci del Brasile			
Noci di acagiù			
Castagne			
Noci di cocco			
Nocciole			
Noci macadamia			
Noci di pecan			
Pinoli			
Pistacchi			
Noci			
Altri			
iii) POMACEE		0,05 (p) (*)	0,02 (p) (*)
Mele			
Pere			
Cotogne			
Altri			
iv) FRUTTA A NOCCIOLO		0,05 (p) (*)	
Albicocche			0,05 (p)
Ciliege			
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)			0,05 (p)
Prugne			
Altri			0,02 (p) (*)
v) BACCHE E FRUTTA A GRAPPOLO			0,02 (p) (*)
a) Uve da tavola e uve da vino		2	
Uve da tavola			
Uve da vino			
b) Fragole (diverse da quelle di bosco)		2 (p)	
c) Bacche a stelo (diverse da quelle di bosco)		0,05 (p) (*)	
More di gelso			
More di rovo			
More-lamponi			
Lamponi			
Altri			

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Flupirsulfuron metile	Azossistrobina	Pimetrozina
d) Altre bacche (diverse da quelle di bosco)		0,05 (p) (*)	
Mirtilli neri			
Mirtilli rossi			
Ribes (rosso, nero e bianco)			
Uva spina			
Altri			
e) Bacche e frutti selvatici		0,05 (p) (*)	
vi) FRUTTA VARIE			0,02 (p) (*)
Avocadi			
Banane		2	
Datteri			
Fichi			
Kiwi			
Kumquat			
Litchi			
Manghi			
Olive			
Frutti della passione			
Ananassi			
Melograni			
Altri		0,05 (p) (*)	
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi	0,02 (p) (*)		
i) RADICI E TUBERI			0,02 (p) (*)
Barbabietole			
Carote		0,2 (p)	
Sedani-rapa			
Barbaforte		0,2 (p)	
Carciofi			
Pastinaca		0,2 (p)	
Radici di prezzemolo		0,2 (p)	
Ravanelli			
Salsafra		0,2 (p)	
Patate dolci			
Rutabaga			
Navoni			
Igname			
Altri		0,05 (p) (*)	
ii) BULBI		0,05 (p) (*)	0,02 (p) (*)
Agli			
Cipolle			
Scalogni			
Cipolline verdi			
Altri			
iii) ORTAGGI DA FRUTTO			
a) Solanacee			
Pomodori		2 (p)	0,5 (p)
Peperoni		2 (p)	1 (p)
Melanzane		2 (p)	0,5 (p)
Altri		0,05 (p) (*)	0,02 (p) (*)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Flupirsulfuron metile	Azossistrobina	Pimetrozina
b) Cucurbitacee con buccia commestibile Cetrioli Cetriolini Zucchine Altri		1 (p)	0,5 (p)
c) Cucurbitacee con buccia non commestibile Meloni Zucche Cocomeri Altri		0,5 (p)	0,2 (p)
d) Mais dolce		0,05 (p) (*)	0,02 (p) (*)
iv) ORTAGGI DEL GENERE BRASSICA		0,05 (p) (*)	
a) Cavoli a infiorescenza Broccoli (compreso Calabrese) Cavolfiore Altri			0,02 (p) (*)
b) Cavoli a testa Cavoletti di Bruxelles Cavoli Altri			0,05 (p) 0,02 (p) (*)
c) Cavoli a foglia Cavoli cinesi Cavoli rapa Altri			0,02 (p) (*)
d) Cavoli rapa			0,02 (p) (*)
v) ORTAGGI ERBACEI (freschi)			
a) Lattughe e simili Crocifere Valerianella Lattughe Scarola Altri		3 (p)	1 (p)
b) Spinaci e simili Spinaci Bietole da costa Altri		0,05 (p) (*)	0,02 (p) (*)
c) Crescione acquatico		0,05 (p) (*)	0,02 (p) (*)
d) Witloof		0,2 (p)	0,02 (p) (*)
e) Erbe fresche Cerfoglio Erba cipollina Prezzemolo Foglie di sedano Altri		0,05 (p) (*)	1 (p)
vi) LEGUMI DA GRANELLA (freschi)			0,02 (p) (*)
Fagioli (non sgranati)		1 (p)	
Fagioli (sgranati)			
Piselli (non sgranati)		0,5 (p)	

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Flupirsulfuron metile	Azossistrobina	Pimetrozina
Piselli (sgranati)		0,2 (p)	
Altri		0,05 (p) (*)	
vii) ORTAGGI DA STELO (freschi)			0,02 (p) (*)
Asparagi			
Cardi			
Sedani		5 (p)	
Finocchi			
Carciofi		1 (p)	
Porri		0,1 (p)	
Rabarbaro			
Altri		0,05 (p) (*)	
viii) FUNGHI		0,05 (p) (*)	0,02 (p) (*)
a) Funghi coltivati			
b) Funghi spontanei			
3. Leguminose	0,02 (p) (*)	0,1 (p)	0,02 (p) (*)
Fagioli			
Lenticchie			
Piselli			
Altri			
4. Semi oleosi	0,05 (p) (*)	0,05 (p) (*)	
Lino non tessile			
Arachidi			
Semi di papavero			
Semi di sesamo			
Semi di girasole			
Semi di colza			
Semi di soia			
Semi di senape			
Semi di cotone			0,05 (p)
Altri			0,02 (p) (*)
5. Patate	0,02 (p) (*)	0,05 (p) (*)	0,02 (p) (*)
Patate novelle			
Patate da consumo			
6. Tè (foglie e steli di <i>Camellia sinensis</i> essiccati, fermentati o altrimenti lavorati)	0,05 (p) (*)	0,1 (p) (*)	0,1 (p) (*)
7. Luppolo essiccato non concentrato, anche in forma di pellets e in polvere.	0,05 (p) (*)	20 (p)	5 (p)

(p) Indica la quantità massima di residui provvisoria. Per i prodotti agricoli elencati nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE, dove le quantità massime di residui per il flupirsulfuron metile, la pimetrozina e l'azossistrobina sono designati con la lettera «(p)», ciò significa che esse sono provvisorie ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.

Entro il 1° dicembre 2005, le quantità massime di residui per il flupirsulfuron metile e la pimetrozina cessano di essere provvisorie e diventano definitive ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 90/642/CEE. Per l'azossistrobina, questo termine è anticipato al 1° agosto 2003.

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.